

Governo del territorio. In continuo mutamento a livello territoriale le procedure e le autorità competenti per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi

In ogni Regione regole diverse sulla Vas

Nel 2015 modificate cinque normative - Esoneri ed esclusioni su misura anche dove si ricalca il Codice ambiente

PAGINA CURA DI
Raffaèle Lungarella

L'ultima Regione a intervenire, in ordine di tempo, è stata l'Emilia Romagna. Nello scorso mese di dicembre, la Regione ha ritoccato la propria normativa sulla valutazione ambientale strategica (Vas).

Non è stata l'unica: nel corso del 2015 lo hanno fatto anche Basilicata, Piemonte, Puglia e Umbria. Nel tempo anche le altre Regioni hanno fatto un pò di manutenzione alle proprie leggi di recepimento del Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006). Con quel decreto lo Stato italiano diede attuazione alla direttiva 2001/42/Ce, sulla valutazione delle attività di programmazione e pianificazione sul versante ambientale.

La Vas, in particolare, deve fornire la cornice entro la quale svolgere le valutazioni per avvicinarsi il più possibile a uno sviluppo sostenibile. I dettagli della procedura di Vas vengono definiti dalle Regioni, adattandola anche alle evoluzioni dei contesti istituzionali (si vedano le schede a fianco).

Le ultime modifiche

Con la delibera della giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015, la Regione Emilia Romagna ha adeguato le procedure in materia ambientale alle previsioni della legge regionale 13/2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio) di riforma del sistema di governo regionale e locale e di disciplina del sistema metropolitano bolognese.

Con la nuova legislazione relativa all'organizzazione istituzionale si è messo mano anche alle modalità per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuendo all'Agenzia re-

gionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) anche funzioni in tema di Vas.

Al riguardo, la nuova normativa regionale ha definito la mappa delle competenze, delle procedure e delle modalità di presentazione delle domande.

Anche dopo la nuova distribuzione delle funzioni, gli uffici della Regione continueranno a presidiare i procedimenti di Vas (nonché di verifica di assoggettabilità e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, la Valsat) relativi ai piani territoriali provinciali, della città metropolitana di Bologna (che ha preso il posto della provincia) agli altri piani e programmi di competenza della Regione.

La Provincia istruisce anche la Vas per piani e programmi comunali non urbanistici ed esprime i pareri sui procedimenti di Vas statali.

Competenti per i piani urbanistici dei Comuni sono le province e la città metropolitana di Bologna, le quali per lo svolgimento delle istruttorie ricorrono alla collaborazione dell'Arpae. Gli allegati alla delibera della giunta regionale 2170/2015 forniscono dettagliate indicazioni sulle procedure operative per lo svolgimento della Vas dei piani regolatori dei Comuni (contenuti dei diversi rapporti che devono essere prodotti, tempi della procedura ecc.) e uno schema del parere motivato dell'esito della valutazione.

Particolare attenzione è stata posta, invece, dalla regione Piemonte sui contenuti del rapporto ambientale, il documento che descrive gli impatti del piano oggetto della Vas; i dettagli su come deve essere elaborato sono indicati in un documento

tecnico di indirizzo. La Puglia nel 2015 ha modificato il regolamento di attuazione della propria legge sulla Vas. Tra le novità, è prevista la responsabilità esclusiva dei Comuni nel dichiarare che le varianti urbanistiche relative ai piani di alienazioni immobiliari rientrano tra le "modifiche minori" esentate dalla Vas.

Per l'Umbria, l'approvazione, nel 2015, della legge regionale sul governo del territorio è stata anche l'occasione per qualche puntualizzazione in materia di Vas.


In particolare, l'attenzione si è appuntata sull'autorità per lo svolgimento delle diverse fasi della procedura. È stata individuata nella provincia per i piani territoriali di coordinamento provinciali, la quale si occupa anche dei piani urbanistici dei Comuni, se questi ultimi le affidano questa funzione. I sindaci possono decidere anche di avvalersi della Regione o dei propri uffici.


Naturalmente quando un ente decide di essere autorità Vas dei propri piani deve affidarne la valutazione a una struttura diversa da quella che li ha redatti.

Le regole di dettaglio

Anche le Regioni che non si sono dotate di una propria normativa di Vas, e perciò applicano quella statale, sono intervenute per disciplinare particolari situazioni. È il caso della Basilicata che nel 2015 ha stabilito di non sottoporre a valutazione ambientale strategica i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, purché redatti in base a quanto previsto dalle direttive europee e dalle norme statali in materia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA






Fino a 4 anni per l'esame

Per capire l'importanza delle normative regionali sulla Vas, basta leggere il rapporto 2015 del ministero dell'Ambiente sulla valutazione ambientale strategica in Italia. Nel 2014, sui 557 procedimenti Vas conclusi, uno solo era di competenza statale, tutti gli altri erano relativi a piani di Regioni, Province e Comuni: il rapporto è lo stesso del 2013. I procedimenti conclusi hanno una forte concentrazione territoriale e per tipologia di programma. In cima alla classifica troviamo Lombardia (229 casi) e Emilia Romagna (130), al fondo Piemonte (1) e Abruzzo (nessuno). Su queste disparità influiscono più fattori, tra cui le differenze delle legislazioni regionali.

Anche la durata media dei procedimenti ha una forcella molto ampia. Solo in provincia di Bolzano sono sufficienti poco più di 6 mesi per arrivare all'esito finale e nel Lazio meno di un anno. Al polo opposto ci sono i quasi quattro anni necessari in Puglia e Lombardia, i tre di Campania e Sardegna e i due di Emilia Romagna e Sicilia. Non sempre le Regioni più lente sono quelle con il maggior numero di pratiche da sbrigare.


Quanto alla tipologia dei piani e programmi assoggettati a Vas, prevalgono nettamente quelli urbanistici comunali.

La mappa



ABRUZZO

La Regione non si è data una disciplina organica in materia di Vas. Con diverse circolari, però, l'amministrazione è intervenuta soprattutto per individuare l'autorità competente. In linea generale è competente l'ente (Regione, Provincia, Comune) che ha il potere di approvare il piano o il programma da valutare.
*Dgr n. 148 del 19 febbraio 2007
Circolari n. 528 e 10226 del 2011*



BASILICATA

Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e in attesa di una normativa regionale, il Collegato alla legge di Stabilità per il 2015, ha escluso dalla Vas i piani di gestione dei siti Rete Natura 2000. La nuova norma regionale ha anche stabilito che questi Piani e siti presenti nella Rete Natura 2000 non devono essere considerati atti di pianificazione e non comportano la trasformazione dei suoli
Lr 27 gennaio 2015, n. 4, articolo 18



CALABRIA

La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale, compresa quindi la Vas, dei piani e dei programmi della Regione, delle Province e dei Comuni è fatta dall'ente competente alla loro redazione e approvazione. La Vas non si effettua per i piani e i programmi che riguardano piccole aree a livello o per piccole modifiche ad essi
Lr 16 aprile 2002, n. 19; Lr 3 settembre 2012, n. 39; Lr 5 novembre 2013, n. 10



CAMPANIA

I piani e i programmi sono sottoposti a Vas se gli effetti significativi sull'ambiente non sono già stati considerati in strumenti di pianificazione ad essi sovraordinati. La normativa regionale elenca gli strumenti di pianificazione non assoggettati a Vas. Tra gli altri, sono esclusi i piani urbanistici attuativi e le varianti ai piani regolatori che non cambiano la destinazione d'uso delle aree
Dgr n. 17 del 18 dicembre 2009, Dgr n. 63 del 7 febbraio 2013




EMILIA ROMAGNA

Sono soggetti a Vas tutti i piani e programmi (e le modifiche ad esse introdotte) dei settori previsti anche dalla normativa statale: agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti e acque, Tlc, turismo, pianificazione del territorio. La Regione ha recentemente deliberato per adeguare le procedure alla riforma del sistema locale
Lr 24 marzo 2000, n. 20; Lr 13 giugno 2008, n. 9; Dgr 2170/2015



FRIULI VENEZIA GIULIA

La normativa regionale fa un generico riferimento alla necessità per Regione, enti locali ed enti pubblici, anche economici, di provvedere alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi con effetti significativi sull'ambiente. Una disciplina di dettaglio è stata introdotta per gli strumenti di pianificazione comunale. L'autorità competente è la Giunta comunale
Lr 5 dicembre 2008, n. 16; Lr 30 luglio 2009, n. 13



LAZIO

Sono sottoposti a Vas i piani e i programmi elaborati per la qualità dell'aria e quelli dei settori già indicati dalla normativa statale. Lunga la lista delle esenzioni, tra cui i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati a loro volta già assoggettati a Vas. Da luglio 2013 la competenza per le procedure di verifica è stata attribuita alla direzione regionale territorio e urbanistica
Dgr n. 169/2010; Dgr n. 148/2013




LIGURIA

Dopo che la Consulta ha dichiarato incostituzionali alcune norme della Lr 32/2012 sulla Vas, la Regione ha modificato le esenzioni di piani e programmi minori. Non possono essere definite minori le modifiche ai piani con previsioni di livello strategico e strutturale che fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a Via o che introducano trasformazioni importanti per Sic e Zps
Lr 10 agosto 2012, n. 32; Dgr n. 223/2014




LOMBARDIA

L'autorità competente per la Vas è individuata prioritariamente nell'ente che approva i piani e i programmi assoggettati a Vas. L'autorità non può coincidere con l'autorità procedente e deve avere un elevato grado di competenza. Sono escluse dalla Vas, tra le altre, le modifiche necessarie per adeguare i piani agli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale
Lr 11 marzo 2005, n. 12; Dgr 22 dicembre 2011, n. IX/2789; Ddn. 13071/2010



MARCHE

Per coordinare i diversi procedimenti di valutazione ambientale, la Vas è sostituita dalla procedura di valutazione di impatto ambientale nel caso di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli. Gli elaborati della Via devono comprendere tutti i contenuti previsti per la Vas
Lr 12 giugno 2007, n. 6; Dgrn. 1813/2010, Lr 26 marzo 2012, n. 3



MOGLISE

L'ambito di applicazione della Vas è costituito dai piani e programmi settoriali e dagli altri interventi previsti dalla normativa statale. Il piano territoriale regionale, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani intercomunali e di settore, i piani regolatori generali e le loro varianti, i piani urbanistici comunali e sovracomunali devono essere assoggettati a Vas, se previsto dal Dlgs 152/2006
Dgrn. 76/2007; Dgrn. 26/2009



PIEMONTE

Nel 2008 la Regione ha emanato una direttiva con i primi indirizzi operativi per la Vas. L'ambito di applicazione è quello definito dalla normativa statale. Devono essere sottoposti a Vas i piani e i programmi elaborati per: agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, Tlc, turismo, pianificazione territoriale e per la valutazione della qualità dell'aria
Lr 40 del 14 novembre 1998; Dgrn. 12/2008; Dgrn. 21-892/2015



PROVINCIA AUTONOMA VALLE D'AOSTA

La normativa provinciale dettaglia i piani e programmi da sottoporre a Vas. Il comitato ambientale può proporre alla giunta di estendere la Vas anche ad altri piani e programmi con impatto sull'ambiente. L'approvazione dei piani o programmi (eccetto quelli comunali) avviene applicando la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore
Lp n. 2 del 5 aprile 2007



PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

La disciplina è stata emanata nel 2004 e poi integrata con atti amministrativi. La Vas non si applica al programma di sviluppo provinciale e ai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista che non richiedono modifiche al Prg. Escluse anche le modifiche delle disposizioni sulle caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi
Lp n. 10/2004, articolo 11; Dpp n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006; Dgp n. 349/2010



PUGLIA

Sono escluse dalla Vas le varianti urbanistiche legate a piani di alienazione e valorizzazione immobiliare, quelle che riguardano piccole aree o comportano modifiche minori a piani e programmi. Nel caso di piani comunali esclusi, l'autorità procedente deve comunque acquisire le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta in materia ambientale
Lr n. 44 del 14 dicembre 2012; Rr n. 18/2013; Rr n. 16/2015



SARDEGNA

La Regione non ha una disciplina organica per la Vas ed applica la normativa statale. Nel 2010 ha approvato delle linee guida per i piani urbanistici comunali. I Comuni per adeguare i loro piani urbanistici al piano paesaggistico regionale devono sottoporli a Vas. Particolari disposizioni per opere e interventi nell'ambito del piano regolatore
Lr n. 3 del 7 agosto 2009; Dgrn. 44/51/2010; Dgr 34/33/2012




SICILIA

Per la valutazione ambientale strategica la Regione Sicilia si attiene al Dlgs n. 152/2006, sia per l'ambito di applicazione sia per l'individuazione dei piani e programmi da non assoggettare a Vas. Il regolamento del 2014 individua nei dipartimenti regionali dell'ambiente e dell'urbanistica l'autorità ambientale competente
Dp.Reg. 8 luglio 2014 n. 23



TOSCANA

Nel 2010 la Regione si è dotata di una propria disciplina. Per piani e programmi e altri interventi assoggettati, la normativa tiene ferme le previsioni del Dlgs n. 152/2006. La Vas è esclusa per varianti che costituiscono un adeguamento a piani sovraordinati già assoggettati a Vas. L'informazione al pubblico e la sua partecipazione vanno garantite
Lr n. 10 del 12 febbraio 2010; Lr n. 65 del 10 novembre 2014; Dpgr n. 24/R/2011



UMBRIA

Con la nuova legge sul governo del territorio nel 2015 l'Umbria ha integrato anche le disposizioni sulla Vas. Ai Comuni e alle Province sono attribuite le funzioni in materia di Vas di piani urbanistici e territoriali. Sono esclusi i piani attuativi e i programmi urbanistici che comportano interventi in attuazione di Prg già soggetti a Vas
Lr n. 12 del 16 febbraio 2010; Dgr n. 1099/2014; Dgr n. 423/2013



VALLE D'AOSTA

Gli ambiti di applicazione della Vas sono gli stessi definiti dal Dlgs n. 152/2006. Sono escluse le varianti non sostanziali ai Prg comunali e intercomunali tese a ridurre effetti negativi significativi sull'ambiente; esentati anche gli strumenti attuativi dei piani urbanistici già soggetti a Vas se non comportano variante, altrimenti si valuta solo ciò che non era stato già valutato
Lr 26 maggio 2009, n. 12



VENETO

La Regione non ha una normativa di dettaglio sulla Vas, per cui si applicano le disposizioni statali. Ha previsto però alcune situazioni di esclusione tra cui: le varianti ai piani per opere pubbliche o impianti d'interesse pubblico, per il recupero di immobili della Difesa, per eliminare le barriere architettoniche e per l'edilizia sostenibile
Lr 26 giugno 2008, n. 4; Lr n. 13/2012; Dgr n. 384/2013; Dgr n. 23/2014